

# COMUNE DI A S U N I

## Provincia di Oristano

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO AMMINISTRATIVO

Numero 110 Del 11-12-17

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di dicembre

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;
- ◆ Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, adottato con deliberazione di G.C. n. 66 del 13/11/2002 e SS.MM.;
- ◆ Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 5/05/2017 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio per l'area Socio-Assistenziale, Amministrativa ed Economico-Finanziaria fino a nuove determinazioni;

Richiamati:

-l'art. 10 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni con la legge n. 114 del 2014, che ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge n. 312 del 1980 e modificato l'art. 30, comma 2, della legge n. 734 del 1973 disponendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia;

- l'articolo 10 comma 2-bis del D.L. 90/2014 (comma inserito dalla legge di conversione 114/2014): "negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30 co. 2 della legge 734/1973 come sostituito dal co. 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 604/1962 e s.m., è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento";

Dato atto che:

- a seguito delle suddette modifiche non deve essere più versata al Ministero dell'Interno la quota del 10% dei diritti di segreteria incassati dal Comune;

- il richiamato co. 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 distingue due ipotesi che legittimano la ripartizione dei diritti rogito:

- 1- quella dei segretari che svolgono le loro funzioni in comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, fattispecie in cui la norma non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto; pertanto, se nell'ente non sono impiegati "dirigenti", il segretario di qualunque fascia (A, B o C) percepisce i diritti di rogito;
- 2- quella dei "segretari che non hanno qualifica dirigenziale" (fascia C); in questo caso la norma collega l'attribuzione dei diritti di rogito allo status professionale del segretario; pertanto, i segretari di fascia C, percepiscono i diritti di rogito indipendentemente dall'impiego o meno nel "loro" ente di dirigenti (Corte dei Conti Lombardia pareri nn. 275/2014 del 29.10.2014 e 171/2015 del 24.4.2015);
- 3- il parametro numerico fissato dal legislatore nel D.L. 90/2014 per calcolare la quota di competenza del segretario è il "quinto dello stipendio in godimento", ciò significa che i

diritti di rogito sono riconosciuti per intero (100%) al segretario fino a concorrenza del quinto del suo “stipendio in godimento”, e raggiunta la soglia del quinto, i diritti eccedenti rimangono nella disponibilità del bilancio comunale;

Considerato in particolare che:

- la giurisprudenza giuslavorista è ormai costante nel confermare quanto sopra ed affermare che i segretari delle fasce A e B, che operano in enti privi di dirigenti e svolgono le funzioni di ufficiale rogante, hanno il diritto di percepire i compensi per il rogito dei contratti;

- ciò è stato sentenziato dai Giudici di Milano (n. 1539 del 18 maggio 2016 e n. 2561 del 29 settembre 2016), Busto Arsizio (n. 307 del 3 ottobre 2016), Taranto (n. 3269 del 17 ottobre 2016 e 75/2017), Bergamo (n. 762 del 29 settembre 2016) e Brescia (n. 1486 del 25 novembre 2016 e 23/2017), Verona n. 46/2017, Monza n. 411/2017, Potenza n. 217/2017, Sassari n. 517/2017 del 9.08.2017 ;

- ad oggi, tutti i segretari che hanno ritenuto di aprire un contenzioso con il loro comune hanno ottenuto il riconoscimento del loro diritto;

- di recente, la decima sentenza favorevole ai Segretari ha previsto anche la condanna alle spese di lite per il Comune (Tribunale di Potenza, Sezione Civile, Giudice del Lavoro, sent. n. 411 del 20/04/2017);

Che inoltre la Corte costituzionale, il massimo Giudice, con la sentenza numero 75 del 23 febbraio 2016 (depositata il 7 aprile 2016) aveva espresso un orientamento conforme a quanto sopra riportato, stabilendo che:

- i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A, B e C che operano in comuni privi di dirigenti;

- i diritti non sono attribuiti ai segretari delle fasce A e B se nei loro comuni è presente del personale di qualifica dirigenziale;

- i diritti sono comunque sempre attribuiti ai segretari della fascia C;

Che tale pronuncia presenta una indubbia autorevolezza su tutte le altre statuizioni;

Che infine la sentenza della Corte di Appello di Brescia, n. 272/2017 del 18/05/2017 RG n. 47, ha ribaltato l'unica pronuncia contraria ai segretari emessa dal tribunale do Bergamo (n. 817/2016), e il Comune è stato condannato anche alle spese delle due fasi di giudizio;

Premesso che:

-il Dott. Marco Casula, segretario comunale di fascia B, è il titolare dell'ufficio di segretario comunale in convenzione tra i comuni di Solarussa (capo convenzione) e Asuni, dal mese di aprile 2016 e che in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale;

- lo stesso in data 06.12.2017 (prot. n. 4009) ha depositato domanda di pagamento di € 2.004,80 per diritti di rogito 2017, per i contratti ricevuti e autenticati in vigenza della normativa richiamata;

- in caso di rigetto della suddetta domanda, è assai probabile che il segretario si rivolga al Giudice del lavoro, con conseguente aumento dei costi per il Comune per le necessarie spese legali;

Ritenuto aderire all'orientamento di matrice giurisprudenziale per tutte le ragioni suindicate e ritenuto di poter accogliere la domanda, provvedendo al pagamento dei diritti, salvo eventuale recupero qualora dovesse intervenire una norma interpretativa differente del comma 2-bis dell'art. 10 del D.L. 90/2014;

Accertato che i diritti di rogito incassati al cap. 3001 parte entrata del bilancio 2017 ammontano per l'anno 2017 a € 2.090,79 ;

Dato atto che tale importo non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento del segretario e che pertanto si può procedere al pagamento;

VISTO l'art. 107, comma 3 lett. D, del Dlgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza di assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo Dlgs. 267/2000 e al Dlgs. 118/2011;

VISTO il punto 8 dell'allegato n. 2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al DPCM 28/12/2011;

Tutto ciò premesso,

**DETERMINA**

- 1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
- 2) Di accogliere la domanda del Segretario comunale di pagamento dei diritti di rogito per i contratti ricevuti e autenticati nel 2017, fatto salvo l'eventuale recupero delle somme corrisposto con il presente atto qualora dovesse intervenire una norma interpretativa differente del comma 2-bis dell'art. 10 del DL 90/2014 che lo renda necessario;
- 3) Di impegnare e liquidare, in favore del Segretario comunale, Dott. Marco Casula, la somma di € 2.004,80 per diritti di rogito 2017 a valere sul cap. di spesa al. 1038 -codice di bilancio 01.02-1.01.01.01.000 del bilancio 2017
- 4) Di impegnare, liquidare e pagare, altresì, i contributi obbligatori a carico dell'Ente sui diritti di rogito, pari al 23,80% Cpdel, l'importo di €. 477,14, imputandola al Cap. 1038/1 - codice bilancio 01.02-1.01.02.01.001 del bilancio 2017 e per l'Irap, pari all'8,50%, l'importo di €.170,40 imputandola al Cap. 1038/2 codice bilancio 01.02-1.02.01.01.001 del bilancio 2017;  
Di trasmettere il presente atto al Settore finanziario per i provvedimenti di competenza.===

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART.151, COMMA 4 DEL D.Dlgs 267/00**

IMPORTO DELLA SPESA: € \_\_\_\_\_

IMPEGNO CONTABILE: 270-271-272

CAPITOLO DI BILANCIO \_\_\_\_\_

LIQUIDAZIONE: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

INTERVENTO \_\_\_\_\_

EMESSO MANDATO: n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione e si appone il **VISTO di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs 267/00, che pertanto in data odierna diviene esecutiva.

Data 11/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa all'Ufficio Protocollo per la pubblicazione e per il successivo inoltro a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi Sociali

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

Il Messo comunale attesta che in data \_\_\_\_\_ copia della presente determinazione è stata trasmessa a:

- Segretario Comunale
- Sindaco
- Ufficio Finanziario
- Ufficio Tecnico
- Ufficio Servizi SOCIALI

Il Messo Comunale

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
PULIGHEDDU GIOVANNA

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale